



LEGGE 16 settembre 1986 n. 96 (pubblicata il 19 settembre 1986)

Insegnamento della seconda lingua straniera nella Scuola Media Inferiore.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 settembre 1986.

Art. 1

Nella Scuola Media Inferiore è reso obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua straniera che si svolge per un orario settimanale di 2 ore di lezione.

Art. 2

L'organizzazione e i programmi di insegnamento della seconda lingua straniera sono fissati dagli organismi competenti in conformità a quanto stabilito dagli ordinamenti che riconoscono validità ai titoli di studio rilasciati dallo Stato Sammarinese.

Art. 3

La dotazione di personale per l'insegnamento di cui al precedente articolo è disposta dalla Legge 17 luglio 1979 n. 41.

La dotazione organica di cui all'allegato alla Legge 20 novembre 1982 n. 100 Titolo IX: "Dipartimento Istruzioni e Cultura" Cap. IV insegnante Scuola Media Inferiore, è così modificato:

- Posti n. 15 - Insegnamento: lingue straniere (di cui 6 francese, 9 inglese).

Art. 4

La presente legge entra in vigore il 5° giorno dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 18 settembre 1986/1686 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Marino Venturini - Ariosto Maiani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva